



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione Fonti energetiche e titoli abilitativi

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale

Direzione generale innovazione tecnologica

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i. ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, e nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i., in particolare l'art. 35 secondo cui "al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'articolo 7, "Diritto a servizi on-line semplici e integrati", nonché l'articolo 50 "Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui tutti i servizi digitali della PA devono essere accessibili ai cittadini tramite l'autenticazione con SPID, o Carta d'Identità Elettronica (CIE), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

VISTE le Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e le Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con Determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021, che garantiscono l'interoperabilità del Sistema informativo della Pubblica Amministrazione con quelli di altri soggetti;

VISTE altresì, le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con la determinazione n. 407/2020, e successivamente modificate con la Determinazione AgID n. 371/2021 che contribuiscono a rafforzare ed omogenizzare il quadro normativo di riferimento per la produzione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dal Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, e successivamente dal Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, concernente la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, e, in particolare, l'art. 9, in base al quale gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lett. a), t) e v), dello stesso sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di competenza del Ministero



dell'Ambiente e della sicurezza energetica, che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

CONSIDERATO che in linea con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 proposto da AGID, il MASE si impegna a promuovere una trasformazione digitale che miri alla modernizzazione dei servizi, dell'efficienza delle procedure e alla sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale;

RICHIAMATA la Convenzione stipulata dalla Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Comunicazione (DG-ITC) e SOGEI in data 17 agosto 2022, registrata al n. 63 del registro degli accordi e contratti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui al parere AGID n.16/2022 e registrazione alla Corte dei Conti n. 2739 del 24/10/2022, che regola la collaborazione tra le parti per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

RICHIAMATO altresì l'Atto integrativo alla sopracitata Convenzione del 17 agosto 2022 sottoscritto in data 8 novembre 2024, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

D E C R E T A

Art. 1

1. È istituito il Portale digitale “Permitting FER” per la presentazione delle istanze e la gestione telematica del procedimento di autorizzazione unica degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lett. a), t) e v), del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dal Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, e successivamente dal Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”.



Art. 2

1. A partire dal 31 luglio 2026, le istanze di autorizzazione degli interventi di cui all'art. 1, a pena di improcedibilità, dovranno essere presentate tramite il suddetto portale, accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il procedimento di autorizzazione unica si svolgerà sul Portale, al quale accederanno le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e gli operatori in una specifica sezione dedicata, fatti salvi i procedimenti per i quali sia stata già indetta la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 3

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it>)
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Christian Tettamanti)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Marilena Barbaro)